

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE CON
QUALIFICA DIRIGENZIALE
TRIENNIO 2023-2025 UTILIZZO 2024**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Campo di applicazione.

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato del Provincia di Livorno con qualifica dirigenziale, incluso il Segretario Provinciale per gli incarichi di dirigenza anche ad interim.

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.

1. Il presente contratto integrativo ha durata per il triennio 2023-2025 e conserva efficacia fino alla sottoscrizione definitiva del successivo contratto, salvo che:

- a) per gli istituti in esso contemplati di cui norme di legge o contratti collettivi nazionali di lavoro sopravvenuti impongano la revisione;
- b) per l'eventuale definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato;
- c) per la volontà delle Parti di rivederne le condizioni.

2. Le Parti si riservano di riaprire il negoziato qualora intervengano nuovi accordi contrattuali nazionali e/o disposizioni di legge che riguardino tutti o parte degli istituti contrattuali regolati dal presente contratto.

3. Con cadenza annuale sono avviate le trattative per la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato. A tal fine, le Parti concordano che la convocazione delle delegazioni trattanti da parte del Presidente della delegazione trattante debba avvenire, salvo cause di forza maggiore, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Nelle more della rinegoziazione del predetto diverso criterio, le Parti concordano di ritenere valido quanto pattuito con il presente contratto fino alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale.

4. La disciplina relativa alla misura delle retribuzioni di posizione e di risultato decorre dal 1° ottobre 2023.

**TITOLO II
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI**

Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è lo strumento per costruire relazioni stabili tra la parte pubblica e le rappresentanze sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, in modo da contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevati standard di efficacia ed efficienza dei servizi erogati all'utenza con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito ai dirigenti, in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei

comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- a) si attua il temperamento della missione di servizio pubblico dell'Amministrazione a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- b) si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- c) si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.

4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso l'Amministrazione si articolano nei seguenti modelli relazionali di cui al CCNL in vigore.

Art. 4 – Contrattazione collettiva integrativa. (Art. 35 del CCNL 16.07.2024)

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie di cui all'art. 45 del CCNL 17.12.2020. Le materie di cui al comma a) del suddetto articolo sono negoziate con cadenza annuale.

Art. 5 - Clausole di raffreddamento. (Art. 9 del CCNL 16.07.2024)

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
- 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
- 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

Art. 6 - Interpretazione autentica delle clausole controverse.

- 1. Ove insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
- 2. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve, comunque, fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
- 3. Le Parti che hanno sottoscritto il contratto si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono contestualmente il significato della clausola controversa.
- 4. L'eventuale interpretazione sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto.
- 5. Gli accordi di interpretazione autentica del presente contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.

TITOLO III ISTITUTI ECONOMICI

Art. 7 - Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato. (Art. 45, comma 1, lett. a), del CCNL 17.12.2020, e Art. 57, comma 3)

1. Le Parti prendono atto della determina n. 283 del 29.10.2024 ad oggetto "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024. VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2024. ", dalla quale il suddetto Fondo risulta costituito in € 109.250,36.

2. Le Parti prendono atto altresì del decreto presidenziale n. 61 del 24.05.2023 e n. 64 del 01.06.2023 relativa alla pesatura e graduazione delle posizioni dirigenziali dell'Ente, effettuata dal N.I.V.V. a seguito dell'adozione della nuova macro struttura organizzativa, dalla quale emerge che le attuali posizioni dirigenziali dell'Amministrazione Comunale (n. 2) sono collocate nella classe A, corrispondente ad una sostanziale omogeneità di elevato livello di criticità, da cui può derivare una altrettanto omogenea retribuzione di posizione.

3. Le Parti convengono sulla ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2024, disponibili alla contrattazione collettiva integrativa, destinate al personale con qualifica dirigenziale del Provincia di Livorno, come indicata nella tabella che segue:

Destinazione	Importo In valori assoluti	In termini percentuali
Retribuzione di posizione	53.849,48	85% (1 dir + 1 dir interim30%)
Retribuzione di risultato	14.619,77	15%
Retribuzione di risultato (arr.)	5.041,11	
Compensi per commissioni	5.740,00	
Incentivi tecnici	30.000,00	
Totale	109.250,36	

4. La quota destinata al finanziamento della retribuzione di risultato può subire variazioni annuali per consentire l'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'articolo 31 del CCNL 17.12.2020.

5. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione non utilizzate integralmente nel medesimo anno di riferimento sono destinate ad all'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'articolo 31 del presente contratto. Le eventuali risorse non utilizzate – anche in assenza di tale condizione - incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate alla retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate ad incrementare la retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

Art. 8 - Incarichi ad interim. (Art. 35, comma 1, lett. c), Art. 40 e Art.64 del CCNL 16.07.2024)

1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento dell'Ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore pari al 30% del valore economico della posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.

2. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di risultato avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà corrisposta per incarichi aggiuntivi ricoperti per periodi superiori a due mesi.

3. Qualora l'incarico dovesse protrarsi oltre i dodici mesi, l'Ente adotta, ove possibile, principi di avvicendamento degli incarichi, tenuto conto delle professionalità richieste per l'incarico da assegnare.

Art. 9 – Ominicomprensività della retribuzione (Art. 43 del CCNL 16.07.2024)

1. Nei casi previsti dalla legge, vengono erogati ai dirigenti dei compensi, a titolo di retribuzione di risultato. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono da considerarsi esclusi dalla omnicomprensività gli emolumenti per:

- incentivi funzioni tecniche
- compensi per commissioni di concorso
- quota aggiuntiva collegata ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (art 41 del CCNL 16.07.2024)

- incentivi una tantum per enti che presentino situazione oggettive di particolari difficoltà organizzative e funzionali, connesse anche al limitato numero di posizioni dirigenziali (art 52 del CCNL 17.12.2020)

Art. 10 - Clausola finale.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali del precedente contratto collettivo integrativo, ove compatibili con le previsioni del presente contratto, e con la normativa nazionale.

Art.11 – Prima Applicazione

1. Stante la reintroduzione della dirigenza avvenuta nel 2023, in via del tutto eccezionale, il contratto produce effetti dal 1/10/2023.

Livorno,

Per la Delegazione trattante di parte pubblica

Maria Castallo – Presidente _____

Per la Delegazione trattante di parte sindacale

Mauro Scalabrini per C.G.I.L. FP _____